

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1976

Applicazione della legge 13 luglio 1967, n. 565,
al personale dell'Istituto geografico militare italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale dell'Istituto geografico militare, per l'espletamento delle finalità istituzionali, è sovente impegnato in lavori di campagna, che comportano rischi e disagi notevoli sia per la gravosità del servizio, che per la durata delle trasferte e le notevoli spese che esse richiedono.

Tale servizio è disimpegnato da un personale altamente qualificato, chiamato ad assumere difficili responsabilità in piena autonomia, senza, però, che ad esse corrisponda una organizzazione di sostegno che almeno attenui i gravosi oneri delle trasferte.

Le missioni hanno normalmente lunga durata, si svolgono in tutto il territorio nazionale e di frequente in località impervie e pericolose; l'attività che l'Istituto geografico svolge non è infatti limitata al continuo

aggiornamento della cartografia ufficiale dello Stato, ma estesa anche a rilievi geografici, magnetici, astronomici e speleologici.

Questo personale si trova nella stessa situazione dei dipendenti del Corpo delle miniere appartenenti al ruolo del servizio geologico, per i quali l'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, stabilisce che l'indennità di missione ad essi spettante allorché per ragioni del servizio, siano soggetti a rischi ed a gravi disagi per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sia aumentata del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

Risponde quindi ad una esigenza di giustizia estendere al personale dell'Istituto geografico militare italiano le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1967, n. 565.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le indennità di missione spettanti al personale civile e militare dell'Istituto geografico militare italiano appartenente ai ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e operaia e al personale militare del servizio tecnico geografico, che per ragioni del proprio servizio debba recarsi per lavori di campagna in località impervie o pericolose o che comunque sia soggetto a rischi o gravi disagi, sono aumentate nella misura di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i suddetti lavori di campagna.

Art. 2.

All'onere di lire 57 milioni, derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1976, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.